Pubblicata sul sito istituzionale il
14/11/2018 Reg. N°1208

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **46** del Reg. del 08/11/2018	**OGGETTO:**	CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO – SOSPENSIONE RICHIESTE DI PAGAMENTO ED AZIONE CONGIUNTA.

L'anno 2018 il giorno 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:16 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1ª° convocazione ed in seduta Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Antonio ROSATO	Sì	
Daniele CASILLI	Sì	
Sonia CUPPONE	Sì	
Paola GALIZIA	Sì	
Silvia GRASSO	Sì	
Gaetano IANNE	Sì	
Cosimo LEUZZI	Sì	
Marco LIGORI	Sì	
Gianpiero MANNO	Sì	
Vincenzo MARINACI	Sì	
Amedeo ROSATO	Sì	
Alessandro RUGGERI	Sì	
Iolanda VERDESCA	Sì	

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Daniele CASILLI
Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Relaziona il Consigliere Marco Ligori;

Intervengono i Consiglieri Gaetano Ianne, Alessandro Ruggeri, Gianpiero Manno;

= = = = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- i Consorzi di Bonifica sono stati istituiti con R.D. n. 215/1933 (la c.d. legge Serpieri) ed, inizialmente, non avevano (per quanto ivi statuito all'art. 55) funzione "coattiva", atteso che la loro costituzione avveniva *"quando la proposta raccoglie l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro"*;

- il Consorzio di Bonifica, così come istituito, era costituito dai proprietari di immobili, i cui beni ricevevano un beneficio dall'attività del Consorzio stesso. Da alcuni decenni, però, i Consorzi di Bonifica hanno finito col perdere, sia l'aspetto consociativo, che la "funzione di autogoverno" che li caratterizzava ottant'anni fa, avendo estromesso dalle decisioni fondamentali e strategiche i soggetti realmente interessati (gli agricoltori e le imprese agricole);

- ad oggi, tutti i proprietari pugliesi, sono costretti a subire le minacce di una esecuzione forzata in loro danno, nel caso di mancato pagamento del tributo 630, illegittimamente preteso: molti di coloro a cui è richiesto il pagamento del contributo di bonifica esprimono il loro disappunto, in quanto lo stesso è richiesto alla stregua di un'ordinaria imposta tributaria, mentre è vero il contrario, ovvero che il contributo consortile deve avere a fondamento opere che abbiano recato un beneficio diretto e immediato sul singolo immobile: è pacifico, infatti, che il vantaggio che gli immobili traggono per effetto delle opere di bonifica eseguite dal consorzio deve essere un vantaggio diretto e specifico, conseguito per merito delle opere di bonifica, traducendosi in una "qualità" del fondo, ovvero occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo in rapporto causale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione (fra tutte, Cass. S.U. 8960/1996 e Cass. 968/1998, Cass. n. 4671/2012);

- l'inesistenza dei "fatti costitutivi" della pretesa impositiva, mancando la prova di benefici "diretti specifici e concreti", non è più solo "fatto notorio" attestato dall'impossibilità di verificare la sussistenza di detti benefici sui terreni dei consorziati, danneggiati dalla generale assenza di interventi, anche di sola "manutenzione ordinaria", ma è oggi inequivocabilmente "confessata" nelle dichiarazioni rilasciate "alla stampa" dagli odierni amministratori dei Consorzi subentrati senza alcun critica, verifica e correzione dell'operato dei pregressi responsabili della "mala gestio", protrattasi per decenni;

- i proprietari dei terreni attraversati dalle canalizzazioni irrigue ricevono solo danni e non vantaggi, atteso che tali opere, realizzate oltre 70 anni fa, oggi si presentano completamente corrose, con conseguente fuoriuscita continua di acqua. Ciò, rende impossibile la coltivazione dei fondi con un danno inestimabile per i proprietari. Per di più, molte della canalizzazioni si sono trasformate in discariche di materiali di risulta, divenendo causa e non rimedio, dell'inquinamento idrogeologico, dando luogo, dopo ogni precipitazione, ad alluvioni e tracimazioni anche di rifiuti;

- da tanto ne discende che i canali, ove esistenti,i non solo non apportano alcuna utilità e beneficio, ma il loro completo stato di abbandono è causa di ingenti costi per le amministrazioni comunali chiamate a farvi fronte per la salvaguardia e tutela della cittadinanza.

- la Regione Puglia, anziché vagliare la possibilità di una definitiva soppressione dei Consorzi, ha invece dato vita ad una nuova persona giuridica pubblica denominata "Consorzio Centrosud Puglia", così come disposto per effetto delle LL. RR. n.ri 1 e 38 del 2017;

- tale intervento legislativo, lungi dal risolvere l'annosa questione insorta, rischia di accollare ai piccoli proprietari terrieri l'attuale massa debitoria maturata dai Consorzi, un dissesto destinato solo ad aumentare

attesi il mantenimento, nella nuova struttura, di tutto il personale impiegatizio a tempo indeterminato -con identico inquadramento contrattuale e trattamento economico-, l'inesistenza di manodopera ed il continuo affidamento extra moenia dei lavori manutentivi;

- senza considerare il fatto che detta fusione non tiene in nessun conto la diversa conformazione territoriale delle province accorpate, ignorandone le rispettive peculiarità: infatti i proprietari Sud-Salentini, non avvertono l'esigenza della "tutela idrica" dei loro territori, nella misura avvertita dai proprietari dei terreni degli ex Consorzi del Centro-Nord Pugliese sottoposti a frequenti straripamenti dei torrenti, ivi esistenti, dei loro emissari ed immissari, e quindi interessati a costante difesa delle dighe, dei ponti e degli argini e di quanto attraversa quei territori;

- la massa fallimentare accumulata dai cessati Consorzi è oggi superiore a 250 milioni di euro e l'incoerente riforma di cui alle LL. RR. n.ri 1 e 38/2017 ha solo aggravato l'inaccettabile condizione delle proprietà agrarie del Sud Salento sottoposte, da almeno un quinquennio, alla nota crisi prodotta dalla pluriennale calamità della "xilella fastidiosa" che ha messo in ginocchio interi settori agricoli, (in primis l'oliviticolo);

- la riforma attuata dalla Regione, con gli interventi legislativi richiamati, ha di fatto stravolto la "prima versione" della "riforma". L' iniziale piano di riforma regionale, poi stravolto dalle LL.RR. 1e 38/2017, aveva previsto 3 funzioni tra loro collegate : 1) alla gestione dell'acqua; -2) degli impianti irrigui; -3) degli acquedotti rurali. L'intendimento iniziale era quello di trasferire dette funzioni, con il relativo personale, all'ARAIA a cui sarebbe stata affidata anche la gestione dei pozzi, curati dall'ARIF, degli impianti irrigui, nonché dei pozzi privati, dati in concessione regionale, al fine di monitorarli, controllarne lo sfruttamento e regolarne l'imposizione;

- la LL.RR n. 1/2017, si è limitata:

a) all'istituzione di un fondo regionale destinato al soddisfacimento dei creditori che, con apposita istanza, e con rilevante sacrificio (pari al 50%) delle loro pretese, avrebbero dovuto chiedere, rinunciando altresì al rimborso delle spese legali, la definizione delle loro posizioni;

b) al trasferimento del personale a tempo indeterminato di tutti i consorzi consorziati, nella nuova struttura unitaria (con lo stesso inquadramento contrattuale e trattamento economico);

c) all'assunzione con diritto di precedenza per tutti i lavoratori a tempo determinato (assunti dai cessati singoli consorzi degli ultimi tre anni).

- E' accaduto, poi, che nel termine decorrente dalla pubblicazione di dette "Norme straordinarie in materia di consorzi di bonifica commissariati" di cui alla legge n. 1 del 3 febbraio 2017, della Regione Puglia" il Consiglio dei ministri del 31 marzo 2017, su proposta del ministro per gli Affari regionali, l'ha impugnata con ricorso alla Corte Costituzionale "in quanto alcune norme, disciplinando le situazioni debitorie dei consorzi soppressi, invadono la materia dell'ordinamento civile riservata alla legislazione statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione";

- in particolare, il Consiglio dei Ministri, ha eccepito che gli articoli 3 e 2 comma 5 della legge di riforma, incorrevano in plateali vizi di costituzionalità, atteso che l'articolo 3, prevedeva norme coercitive alle quali i creditori dei consorzi avrebbero dovuto sottostare per recuperare le somme loro dovute: in particolare al terzo comma, si prevedeva che i creditori avrebbero dovuto esprimere una remissione di almeno il 50% del credito, la rinuncia ad ogni forma di interesse, anche di mora, ed alle spese processuali e legali eventualmente frutto di procedimenti e attività di recupero;

- l'incostituzionalità riguardava anche l'articolo 2 che, al comma, 5 dava al nuovo Ente Centro Sud Puglia la piena disponibilità della massa attiva dei quattro consorzi soppressi;

- il Consiglio regionale pugliese, in costanza del detto ricorso alla Consulta, ha approvato con L.R.n.38/2017, e sempre nell'opposizione della minoranza, una radicale modifica dell'iniziale testo della L.R.n.1/2017

adottato a febbraio, ponendo l'enorme fardello debitorio sui proprietari agricoli e, maggiormente, per le ragioni anzidette, sui proprietari del Sud Salento, correggendo solo la parte che, secondo la prospettazione del Governo, sarebbe stata afflitta da incostituzionalità, confermando, nella loro interezza, tutti i debiti dei Consorzi di bonifica interessati, senza alcun pregiudizio per i creditori e per i loro difensori;

- di fatto tale correzione (disposta, per ottenere dal governo nazionale la rinunzia al ricorso alla Consulta) è stata apportata perchè nulla cambiasse: infatti la restitutio in integrum delle posizioni dei terzi creditori dei consorzi ha fatto risorgere l'intero loro stato debitorio, ante L.R.1/2017, che pertanto, rimarrà a carico dei proprietari terrieri pugliesi, non più a titolo di contributo contortile = prestazione contrattuale, ma quale sostanziale nuova imposizione tributaria;

- ad oggi, è evidente che sia necessario semplificare la situazione e che, in attuazione dei principi della mai attuata "Riforma Bassanini" sulla c.d. sussidiarietà amministrativa, si sopprimano i Consorzi, autoreferenziali e non controllati da alcuno, e si passino le competenze consortili alle autonomie locali;

- il Parlamento ad oggi non ha ancora legiferato, nonostante le numerose proposte di legge presentate nelle diverse legislature, quali, ad esempio, la n. 2644/2014, la n. 3030/2015 e 3362/2015, che prevedevano la soppressione dei consorzi ed il trasferimento delle relative funzioni ad enti associativi di enti locali;

- i Comuni partecipanti, nell'ambito dei sistemi di partecipazione popolare all'attività normativa della Regione, previsti dallo Statuto della Regione Puglia, ritengono possibile procedere con la presentazione di un disegno di legge di modifica delle Leggi regionali n. 1 e 38 del 2017, che permetta di addivenire ad un sistema di gestione improntato all'efficienza, economicità e partecipazione;

- l'illegittimità della pretesa impositiva, poi, non è solo di merito, atteso che la SOGET Spa, incaricata dal Consorzio per la riscossione (attraverso una procedura di affidamento diretto e verosimilmente senza preventiva autorizzazione del MEF), non poteva, come invece ha fatto, avvalersi di un *"ruolo esecutivo"* (né di altra *"lista di carico*", equivalente al ruolo).

- Infatti, a far data dal 16.12.2010 i Consorzi di Bonifica non hanno più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo, a seguito dell'abrogazione, nell'ambito del c.d. meccanismo del taglia-leggi di cui all'art. 14 Legge 246/2005, dell'art. 21 R.D. 215/1933.

Vi è che l'art. 21 che rinviava espressamente alle disposizioni che regolano la riscossione delle imposte dirette, era norma procedimentale e non già disposizione tributaria istitutiva di un tributo; l'art. 21 del R.D. 13 febbraio 1933 n.215 è stato successivamente abrogato, in quanto il decreto legislativo n. 179/2009 (emanato in attuazione delle L. 246/2005) ha espressamente elencato tutte le disposizioni tributarie di cui è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore, non annoverando tra queste il citato articolo 21.

- in virtù di tanto non vi è dubbio alcuno che, ad oggi, i Consorzi non hanno il potere di riscuotere mediante ruolo: in tal senso si possono annoverare le pronunce della C.T.P. di Piacenza (sentenze n. 131 del 24.7.2017 e 154 del 19.10.2017);

- consegue, da un lato, carenza e, dall'altro, abuso di potere perché con il venir meno dell'art. 21 del R.G. n.215/1933 non esiste più, in capo ai Consorzi di bonifica, alcun potere di iscrivere a ruolo, (né di formare elenchi e liste di carico equipollenti al ruolo) per il recupero dei contributi;

- infine, la legislazione vigente impone ai Consorzi di richiedere il contributo ai proprietari in funzione del Piano di Riparto -delle spese consortili- che viene determinato ogni anno in sede di approvazione del bilancio di previsione e per gli interventi effettuati con fondi pubblici, il Consorzio non può richiedere il contributo di bonifica **(R.D. 215/33, Art. 10** "....Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza**…"; L.R. n. 12/2011 Art. 2, comma 1, ultimo capoverso** "….detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche

di bonifica"; **L.R. n. 04/2012, Art. 13, comma 1, ultimo capoverso** "……detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell' articolo 20**"; L.R. n. 04/2012, Art. 20, comma 4** "…I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall'ammontare delle somme oggetto del Piano di riparto".

-preso atto che, da una semplice visione degli atti amministrativi pubblicati sull'albo pretorio on line del Consorzio -che, in quanto persona giuridica pubblica, espleta la propria attività istituzionale solo attraverso atti amministrativi-, si può agevolmente rilevare che gli interventi di manutenzione, con mezzi propri, previsti in sede di approvazione dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 non sono stati eseguiti.

Tanto rilevato, gli avvisi di pagamento vanno revocati e/o annullati attesa la loro accertata illegittimità.

Alla luce di tutto quanto sopra,

SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI CHIEDERE al Presidente della regione Puglia:

1) La revoca/annullamento con effetto immediato degli avvisi di pagamento, illegittimi per le motivazioni in premessa, recapitati dai Consorzio di Bonifica ed aventi ad oggetto il codice tributo 630, annualità 2015.

2) La revoca/annullamento con effetto immediato dei nuovi avvisi di pagamento relativi al codice tributo 630 annualità 2016/2017, il cui invio è previsto nei mesi settembre/ottobre.

3) Un incontro, con una delegazione dei Comuni partecipanti, al fine di discutere in dettaglio quanto deliberato nella presente seduta, mettendo come tematica prioritaria dell'Agenda di Governo della Regione Puglia l'individuazione di una soluzione condivisa, considerato che l'operato dei Consorzi, così come descritto in dettaglio nella premessa alla presente delibera, ha originato forte malcontento nella cittadinanza vessata ingiustamente, con fondato pericolo per l'ordine pubblico e sicurezza.

DI PRESENTARE

1) Un esposto all'ANAC, evidenziando l'illegittimo affidamento diretto, senza l'espletamento di apposita gara e, verosimilmente, senza preventiva autorizzazione del MEF, a SOGET S.p.A, con sede in Pescara alla Via Venezia n. 49, della riscossione del contributo di bonifica 630;

2) Una proposta di legge, su iniziativa dei comuni partecipanti, di modifica delle LL. RR. n. 1 e n.38 del 2017 che permetta di addivenire ad un sistema di gestione improntato all'efficienza, economicità e partecipazione;

3) A tal fine i comuni partecipanti costituiranno un tavolo tecnico per la predisposizione del progetto di legge e della relativa relazione, che ne illustri il contenuto e le finalità, conformemente a

quanto previsto dallo Statuto della Regione Puglia, Titolo II, art. 10 alla partecipazione popolare all'attività normativa della Regione su iniziativa di Province e Comuni.

DI DARE ATTO che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

= = = = =

Successivamente, su proposta del Sindaco il quale chiede che si voti per l'immediata eseguibilità della delibera, come da richiesta acquisita agli atti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

= = = = =

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Daniele CASILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 14/11/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 1208 del Reg.).

Data 14/11/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/11/2018

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI